


Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco	Parco di Montev ecchia e della Valle del Curone	Regolamento interno commissione
---	---	---------------------------------

pag. 1



### *Articolo 1*

La Commissione Marchio dei prodotti agro-alimentari, di seguito indicata per brevità “Commissione”, è costituita ai sensi di quanto previsto dal Regolamento applicativo d’uso, che si intende qui integralmente riportato quale parte integrante del presente atto e che sarà indicato in seguito per brevità “Regolamento”.

La Commissione valuta e approva:

- a) I disciplinari aziendali e di produzione a cui le Aziende devono fare riferimento per le tecniche gestionali e produttive;
- b) Eventuali richieste motivate di deroghe alle prescrizioni dei suddetti disciplinari;
- c) La documentazione fornita dall’Azienda all’atto della presentazione della domanda di adesione, richiedendo eventuali integrazioni alla documentazione e definendo l’eventuale percorso necessario all’Azienda per il raggiungimento degli standard e dei requisiti di accesso al Marchio dei prodotti agro-alimentari del Parco.

La Commissione inoltre:

1. Vigila, anche a mezzo dell’attività dei Tecnici Valutatori Incaricati, sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e dei disciplinari;
2. Concede il diritto all’uso del Marchio;
3. Prende in esame e decide in merito a motivate richieste di modifiche integrazioni e/o aggiornamenti dei singoli disciplinari aziendali o di produzione.
4. Ha funzione propositiva circa l’ incentivazione, la valorizzazione, la promozione, la diffusione, lo sviluppo e la conoscenza del Marchio.

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco	Parco di Montev ecchia e della Valle del Curone	Regolamento interno commissione
---	---	---------------------------------

pag. 2

## *Articolo 2*

La Commissione è costituita dai seguenti componenti:

- Presidente del Parco di Montev ecchia e Valle del Curone (con funzioni di presidenza) o suo delegato;
- Direttore Tecnico del Parco di Montev ecchia e Valle del Curone;
- Consigliere per l'agricoltura del Parco di Montev ecchia e Valle del Curone;
- Rappresentante dei Produttori;
- Rappresentante dei Consumatori.

Rappresentanti dei produttori e consumatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Parco sulla base di una rosa di nomi presentata dalle associazioni/rappresentanze locali e territoriali contattate (non meno di 3), che potranno inviare le proprie proposte per la partecipazione ai lavori della Commissione entro 60 giorni dal ricevimento degli inviti a presentare i nominativi.

## *Articolo 3*

Per la valutazione, la stesura definitiva e la modifica dei disciplinari aziendali e di produzione, la Commissione potrà avvalersi, ogni volta che sarà ritenuto necessario, di consulenti esperti in materia esterni alla Commissione stessa (componenti aggiuntivi).

## *Articolo 4*

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consorzio Parco Regionale di Montev ecchia e Valle del Curone o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo delegato; in caso contrario, e cioè nella mancata presenza di uno dei soggetti sopra indicati, la Commissione non sarà regolarmente costituita e pertanto la riunione non potrà avere luogo.

## *Articolo 5*

La Commissione è convocata ordinariamente due volte l'anno con comunicazione da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. La comunicazione potrà essere inviata tramite lettera, via telefonica, fax, posta elettronica. Non è prevista la corresponsione di indennità di presenza per i membri partecipanti alle sedute.

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco	Parco di Montevicchia e della Valle del Curone	Regolamento interno commissione
---	--	---------------------------------

pag. 3

### *Articolo 6*

La Commissione si riunisce, di regola, a porte chiuse anche in considerazione del fatto che gli argomenti trattati potranno essere inerenti a valutazioni in merito all'attività imprenditoriale e, se collegata, personale di soggetti privati, in quanto tali protette dalle vigenti norme di legge in merito di tutela dei dati personali.

### *Articolo 7*

La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente regolamento le stesse dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

### *Articolo 8*

Il componente della Commissione che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni decade dalla carica: il Presidente provvederà a richiederne la sostituzione a chi di competenza senza tuttavia sospendere l'attività della Commissione nella misura in cui il numero legale non sia compromesso.

### *Articolo 9*

I componenti della commissione rimangono in carica per 3 anni.